

## XXXIII.

## TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1900

## Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

**Sommario.** — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Approvazione del disegno di legge: « Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel comune di Roma » (N. 40)* — *Approvazione del disegno di legge: « Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto » (N. 36)* — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese » (N. 87)* — *Discussione del progetto di legge: « Procedimenti per la vendita del chinino » (N. 34)* — *Sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale parlano il senatore Bizzozero, relatore, il ministro delle finanze, il presidente del Consiglio ed il senatore Taverna* — *Chiusura della discussione generale* — *All'art. 1 il senatore Cognata fa una raccomandazione, alla quale risponde il ministro delle finanze* — *Approvazione dell'art. 1 e di tutti gli altri nove articoli del progetto di legge* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di rotazione* — *Risultato di rotazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro delle finanze.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiaria perpetue ».

Però, se non vi sono opposizioni, questa votazione si rimanderà a più tardi insieme a

quelle degli altri progetti che si approveranno nella odierna seduta.

Se nessuno fa opposizione, così si intende stabilito.

**Approvazione del disegno di legge: « Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel Comune di Roma » (N. 40).**

PRESIDENTE. È iscritta ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Proroga della gestione governativa del dazio consumo del comune di Roma ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 40).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La gestione governativa del dazio di consumo di Roma, agli effetti della legge 20 luglio 1890, n. 6980, è prorogata a tutto l'anno 1905.

(Approvato).

Art. 2.

Nel corso del mese di gennaio 1901 al comune di Roma sarà fatta la consegna delle mura urbane e dei relativi pomerii interno ed esterno.

Le mura, costituenti la cinta daziaria attuale, saranno riconsegnate al municipio, al termine della proroga di cui all'art. 1, restando nel frattempo a disposizione del Governo gratuitamente.

Le consegne delle mura alle epoche sovra-mentionate saranno fatte ed accettate senza diritto a rifacimenti, qualunque sia la loro condizione nelle epoche medesime.

(Approvato).

Art. 3.

Restano ferme, in quanto non siano modificate con questa legge, le disposizioni della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto, insieme agli altri che discuteremo in questa stessa seduta.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo Catasto » (N. 36).**

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione dell'altro disegno di legge: « Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto ».

Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 30).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nelle provincie, in cui viene attivato il nuovo catasto ordinato colle leggi 1° marzo 1886, numero 3682 (serie 3<sup>a</sup>) e 21 gennaio 1897, n. 23, e sino a quando non sia provveduto definitivamente alla materia delle sovrimposte, la facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è regolata colle norme stabilite negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Per le provincie e pei comuni nei quali, in esecuzione delle leggi succitate, la nuova imposta sui terreni non supera la preesistente, il limite legale della sovrimposta si ragguaglia a centesimi cinquanta per ogni lira di imposta erariale principale risultante: per l'imposta sui fabbricati, dai ruoli principali dell'anno precedente, e per quella sui terreni, dai ruoli dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

Se la sovrimposta applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340, non eccede il limite legale determinato come sopra, questo limite rimarrà immutato.

Nulla è innovato per le provincie e per i comuni, pei quali la nuova imposta supera la preesistente.

(Approvato).

Art. 3.

Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovraimposte, provinciale e comunale, è fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione delle somme d'imposta erariale principale inscritta: pei fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e pei terreni, nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori è fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili iscritti nei ruoli. (Approvato).

Art. 4.

Quando nelle provincie, che hanno ottenuto l'acceleramento dei lavori catastali, l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento alle nuove rendite sia ritardata oltre le epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, le quote pagate dai singoli contribuenti a titolo di « Sovrimposta comunale e provinciale » non daranno in nessun caso diritto ai conguagli e rimborsi previsti dall'art. 47 della legge 1° marzo 1886, modificato coll'articolo 1° della predetta legge 21 gennaio 1897.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 337, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese » (N. 37).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge « Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono mantenute in vigore le disposizioni contenute nelle legge 29 giugno 1882, n. 837, relative alla facoltà concessa ai comuni del compartimento Ligure-Piemontese di applicare alle mappe del loro territorio, rilevate, complete, o rettificata, un nuovo estimo per la ripartizione del contingente d'imposta.

Quando però nelle rispettive provincie siano intraprese le operazioni per la formazione del nuovo catasto a cura del Governo, la detta facoltà sarà subordinata all'approvazione del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, il progetto di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la vendita del chinino » (N. 34).**

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la vendita del chinino ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di volerne dar lettura.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 34).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che nella relazione dell'Ufficio centrale è proposto un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato, considerando che la nostra legge sanitaria dichiara al suo art. 1 che la tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, invita il Governo a disporre perchè il fondo dei *Sussidi per diminuire le cause della malaria* venga iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno, in articolo apposito del capitolo che si riferisce ai provvedimenti di profilassi ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

BIZZOZERO, relatore. A spiegazione dell'ordine del giorno aggiungerò che si desidera, anzi si reputa necessario di coordinare tutti i provvedimenti che lo Stato adotta in difesa della sanità pubblica ad un unico Ufficio, il quale possa a questo modo dirigere tutte le fila che si diramano nel paese.

Ora, come per tutte le altre malattie, l'Ufficio è rappresentato da una speciale divisione del Ministero dell'interno, e oltre a ciò il Ministero dell'interno, per mezzo dei suoi impiegati nelle provincie (medici provinciali ed ufficiali sanitari) si può rendere conto esatto di ciò che succede nel paese e provvedere alacremente a spegnere le cause di malsania; è naturale così che l'Ufficio centrale abbia proposto che anche quei sussidi che concorrono a tale scopo d'ordine generale, vengano iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno.

In questo modo si avrà maggior unità e rapidità di azione e sarà possibile un accordo con tutti quegli altri provvedimenti che il Ministero potrà prendere contro il contagio malarico.

PRESIDENTE. I signori ministri dell'interno e delle finanze accettano quest'ordine del giorno?

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale a convertire l'ordine del giorno in raccomandazione, poichè non è facile mettere d'accordo la proposta che in esso si contiene col disposto degli articoli 4, 5, 7, e 8 del disegno di legge in discussione.

Il disegno di legge cerca di mantenere un certo equilibrio tra l'entrata e la spesa per salvaguardare in ogni caso gli interessi della finanza e impedire che questo provvedimento vantaggioso al paese non rechi danno all'erario.

È giusto il pensiero espresso nell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, cioè che in materia di pubblica sanità la competenza è del ministro dell'interno e non del ministro delle finanze, ma il passaggio dei fondi per sussidi dal bilancio delle finanze al bilancio dell'interno potrebbe turbare quella specie di equilibrio che il progetto di legge ha stabilito per la garanzia della finanza.

D'altronde della Commissione, creata dall'art. 8 per far le proposte per l'erogazione dei sussidi, fa parte il capo dell'ufficio di sanità presso il Ministero dell'interno.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sia come raccomandazione, sia come ordine del giorno, il Ministero si farà un dovere di regolarsi secondo i desideri espressi dall'Ufficio centrale.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. In seguito alle parole pronunciate dal presidente del Consiglio e dal ministro delle finanze, che cioè la raccomandazione o l'ordine del giorno avranno per loro il medesimo valore, e ne terranno gran conto, l'Ufficio centrale rinuncia all'ordine del giorno e lo converte in raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale di questo disegno di legge e procederemo a quella degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico l'idroclorato, il solfato e il bisolfato di chinino col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle private; e a tale scopo, ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'art. 6, e far fabbricare il chinino stesso; anche stipulando contratti a partiti privati con una o più ditte per un periodo non superiore a cinque anni; e ciò a senso dell'art. 4 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico).

Saranno escluse dalla rivendita di cui sopra le rivendite delle private poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto lo spaccio del chinino fornito dallo Stato a norma di quanto stabilirà il regolamento di cui all'art. 10.

Il regolamento, di cui all'art. 10, determinerà i modi e le norme onde il chinino sarà fornito dal Ministero delle finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.

COGNATA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COGNATA. Ho domandato la parola per una raccomandazione al signor ministro.

Nessuno può misconoscere la convenienza di ottenere chinino migliore ed a buon mercato.

Però, siccome i preparati chimici di cui parla l'articolo non sono i soli usati dai medici, così mio desiderio sarebbe quello di estendere questo beneficio agli altri preparati chimici, e ne faccio una raccomandazione all'onorevole ministro.

Questo desiderio mio potrebbe facilmente essere esaudito senza innovare menomamente la legge; perchè ritengo che gli articoli che parlano dei tre preparati chimici non sono determinativi ma solo indicativi, e perciò il Ministero potrebbe estendere il beneficio di questa legge anche agli altri preparati.

Era questa la raccomandazione che voleva fare.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Se ho bene inteso le parole dell'onor. senatore, la cui voce

giunse a stento al mio orecchio, credo ch'egli proponga che la facoltà concessa al ministro delle finanze dall'art. 1 si estenda ad altri preparati di chinino oltre quelli ivi menzionati, che, in forma di piccole tavolette o altrimenti, saranno messi in vendita non solo dai farmacisti, ma a mezzo delle rivendite delle private.

Se questo egli desidera, io non potrei accettare la sua proposta per due ragioni, sia perchè lo scopo della legge è quello di combattere le conseguenze disastrose della malaria e i rimedi più usati e più efficaci sono appunto l'idroclorato, il solfato e il bisolfato, purchè siano di buona qualità, e non sofisticati con la mescolanza di materie inerti, che ne scemino la virtù medicativa, sia perchè questo rimedio si volle mettere a portata di tutti senza danno e senza inconvenienti.

La legge lascia esclusivamente ai farmacisti la somministrazione del chinino in polvere e degli altri preparati, che richiedono, per essere amministrati, una certa dosatura e la ricetta.

Su questo punto non possono farsi innovazioni, perchè sarebbe pericoloso affidare farmaci in questa forma a persone inesperte od ignoranti.

L'articolo 1° provvede al necessario. Usando della facoltà, da esso concessa, l'amministrazione delle finanze fornirà alle numerose popolazioni, sparse in plaghe malariche, questo rimedio sovrano a buon patto e in tali condizioni da potersi somministrare da chiunque, senza bisogno di ricetta, perchè già dosato e condizionato in modo da non subire alterazione.

Contenuto in questi limiti, il provvedimento reca grande giovamento senza ledere gli interessi dei farmacisti, a cui il progetto di legge mantiene una condizione privilegiata fin dove ed in quanto i loro privati interessi possano conciliarsi con l'interesse pubblico di combattere il flagello e il contagio della malaria.

COGNATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGNATA. Non domandavo di estendere il provvedimento alle polveri di chinino, o ai preparati di chinino misti ad altri medicinali, ma soltanto raccomandavo di estendere il provvedimento al valerianato di chinino, all'idroferrocianato ed al biclorato di chinino.

Io ritengo che anche questi altri preparati si

dovrebbero dare a buon mercato, e credo che ciò il Governo sia facoltizzato a fare dalla dizione dell'art. 1° stesso.

BIZZOZERO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOZERO, *relatore*. Pregherei il preopinante di non insistere nella sua raccomandazione.

L'Ufficio centrale è d'accordo col ministro in questo, che deve lasciarsi la legge come è, perchè questa provvede alla cura della malaria coi preparati più a buon mercato e più sicuri.

Certo che l'estendere questa legge ad altri preparati potrebbe in qualche caso essere di vantaggio, ma sarebbe vantaggio da un lato e svantaggio dall'altro, perocchè noi navighiamo fra due acque: da una parte dobbiamo fare il bene dei più, dall'altra salvaguardare anche, per quanto si può, gli interessi dei meno.

Perciò, siccome la legge provvede al necessario e provvede largamente, così l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, non può accettare questa raccomandazione del senatore Cognata, la quale dovrebbe essere una vera modificazione della legge in quantochè la legge enumera le combinazioni di chinino che vengono ammesse alla vendita.

Perciò pregherei il senatore Cognata a non insistere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo primo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'idroclorato, il solfato e il bisolfato dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore di sanità.

Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di venti centigrammi ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno.

I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogni tubetto, non superiore a quaranta cente-

simi per l'idroclorato, e a centesimi trentadue per il solfato e il bisolfato.

(Approvato).

Art. 3.

In conformità ai detti prezzi saranno modificate le vigenti tariffe farmaceutiche.

Agli effetti di quanto dispone l'art. 1, non sono applicabili i due primi comma dell'art. 27 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

(Approvato).

Art. 4.

In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sarà iscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.

In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno iscritti gli stanziamenti seguenti:

a) per la compra dell'idroclorato, del solfato e del bisolfato posti in Roma, fabbricati, preparati e imballati secondo le norme e condizioni di cui agli articoli precedenti e quelle altre che saranno prescritte dal ministro delle finanze;

b) per le spese relative al personale, alle spese d'ufficio, alle analisi ed ai trasporti nell'interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione generale delle private;

c) per l'aggio di rivendita;

d) per un'assegnazione corrispondente al prezzo della materia prima da consumarsi, di cui l'articolo 6, tenuto conto della proporzione tra solfato e idroclorato.

Uno stanziamento di somma pari a quella di cui al precedente comma d sarà iscritto fra le partite di giro in attivo e in passivo e versato in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti per esservi accumulata fino a raggiungere il doppio dell'ammontare del prezzo come sopra determinato, di cui il pagamento è previsto per l'esercizio successivo.

(Approvato).

Art. 5.

La consistenza del fondo accumulato come all'articolo precedente sarà accertata alla chiusura di ogni esercizio.

La parte eccedente la somma di cui nell'ul-

timo comma dell'articolo 4 sarà versata al bilancio dell'entrata nell'esercizio successivo e uno stanziamento equivalente sarà iscritto nel bilancio della spesa colla denominazione: *Sussidi per diminuire le cause della malaria*.

Agli effetti del detto accertamento il prezzo della materia prima, tenuto conto della proporzione tra solfato e idroclorato, sarà determinato conforme all'articolo seguente, riunendo le medie dei corsi dei tre bimestri precedenti.

(Approvato).

Art. 6.

Il prezzo del solfato di chinino nelle scorze sarà determinato ad ogni bimestre in misura non superiore alla media dei corsi dell'*Unit* secondo le quotazioni ufficiali del mercato di Amsterdam.

(Approvato).

Art. 7.

Nel caso di aumento del prezzo della materia prima, come sopra determinato, si provvederà in ogni esercizio al conseguimento del pareggio tra gli stanziamenti iscritti nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze e quello iscritto nel bilancio dell'entrata di cui all'articolo 4, riducendo ed ove occorra sospendendo l'assegnazione di cui al comma d dell'articolo 4 stesso; e, ciò non bastando, la necessaria somministrazione al bilancio dell'entrata sarà fatta prelevandola sul fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti di cui gli articoli 4 e 5.

Alla reintegrazione di tale fondo nelle misure di cui l'ultimo comma dell'art. 4, sarà provveduto negli esercizi successivi, oltre che coi mezzi di cui il detto articolo al comma d, anche in quanto occorra coll'iscrizione nel bilancio passivo pel versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme corrispondenti alle eccedenze che s'accertassero tra il capitolo attivo e i capitoli passivi di cui l'art. 4.

Qualora il prezzo del solfato di chinino nelle scorze fosse per aumentare in modo costante così da non consentire la reintegrazione del fondo di cui sopra, spetterà al ministro delle finanze di promuovere i necessari provvedimenti legislativi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1900

## Art. 8.

È istituita una Commissione di vigilanza sul servizio del chinino, cui spetta fare le proposte intorno all'erogazione dei sussidi per diminuire le cause della malaria di cui l'articolo 5 dar parere sui quesiti che nell'interesse del servizio medesimo le fossero sottoposti dal ministro delle finanze.

Questa Commissione di vigilanza, da rinnovarsi ad ogni legislatura, è composta di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore generale delle private, del capo dell'ufficio di sanità presso il Ministero dell'interno, di un delegato del Ministero d'agricoltura e del direttore della Manifattura dei tabacchi di Roma, che fungerà da segretario senza diritto di voto.

Le funzioni della Commissione sono gratuite.  
(Approvato).

## Art. 9.

La convenzione o le convenzioni che il ministro delle finanze stipulasse in relazione alla presente legge, saranno registrate col diritto fisso di una lira.

(Approvato).

## Art. 10.

È data facoltà al Governo di fare il regolamento per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

La presente legge avrà attuazione entro quattro mesi dal giorno della sua promulgazione.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3<sup>a</sup>) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel comune di Roma.

Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto.

Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese.

Provvedimenti per la vendita del chinino.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3<sup>a</sup>), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel comune di Roma:

Votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto:

Votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1900

Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese:

Votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	85
Contrari. . . . .	2

Il Senato approva.

Provvedimenti per la vendita del chinino:

Votanti. . . . .	87
Favorevoli . . . . .	78
Contrari. . . . .	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

1. votazione per la nomina:

di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

2. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 41).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 23 dicembre 1900 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.